

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, SANTALCO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Estensione dell'indennità di servizio penitenziario agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge (che si riporta ad analoghe proposte presentate, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, nelle precedenti legislature) vuole rimediare ad una involontaria omissione legislativa, rendendo giustizia alla benemerita categoria degli insegnanti elementari degli istituti di prevenzione e pena, il cui organico, come reso noto di recente dal Ministero della pubblica istruzione, è di 474 unità.

Gli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario, assegnati alle scuole degli stabilimenti di custodia preventiva, di pena ordinaria e di pena speciale, costituiscono l'unica categoria del personale civile di ruolo, operante nel servizio penitenziario, alla quale non è stata ancora assegnata l'indennità di servizio penitenziario, sebbene il Governo, nelle passate legislature, abbia accolto numerosi ordini del giorno in materia.

Si ricorda l'ordine del giorno del 14 luglio 1971, col quale la Commissione giustizia della Camera dei deputati invitava il Governo ad intervenire, in sede amministrativa, perchè fossero concretamente considerate le possibilità di corrispondere agli insegnanti

una indennità penitenziaria adeguata al provvedimento adottato in quella stessa sede. Ciò sulla base della considerazione che gli insegnanti « esplicano la loro attività nelle carceri in ragione di rischi e pericoli uguali a quelli dell'altro personale civile dell'Amministrazione penitenziaria ».

La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1975, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge relativo all'indennità penitenziaria (legge 15 novembre 1973, n. 734), richiamava l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di esplicitare che la detta indennità venisse attribuita anche al personale insegnante delle scuole carcerarie, sebbene non dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. L'indennità penitenziaria, istituita con decreto legislativo del 3 maggio 1948, n. 767, (*Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1948, n. 145) ed applicata con successive leggi (legge del 2 luglio 1960, n. 660; del 19 aprile 1962, n. 177; del 4 agosto 1971, n. 606; del 15 novembre 1973, n. 734; del 5 agosto 1978, n. 505), viene ormai corrisposta a tutto il personale civile di ruolo e non di ruolo della Amministrazione penitenziaria, compresi i

ministeriali, il ruolo degli educatori e, di recente, anche quello degli insegnanti addetti al tempo libero e alle attività parascolastiche in quanto, questi ultimi, assunti in ruolo dal Ministero di grazia e giustizia in virtù della legge del 26 luglio 1978, n. 418, evidenziando così un trattamento che, di fatto, non può non essere discriminatorio ed ingiusto nei confronti della categoria degli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario. Nè la cosa può essere accettata per il fatto che questi ultimi siano dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, quando si consideri che essi, nelle loro funzioni quotidiane, vanno a rinchiudersi in una « cella aula » a diretto contatto con un folto gruppo di detenuti, per la loro riabilitazione intellettuale e morale, esponendosi a gravi pericoli

più di ogni altro personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

Basti ricordare per un momento, onorevoli senatori, i tragici fatti di Alessandria, Bergamo, Lucca, Augusta, Napoli, Procida, eccetera, in cui molti insegnanti sono stati facilmente presi in ostaggio e feriti, con la perdita di qualche vita umana, per rendersi pienamente conto della giustezza del provvedimento invocato, anche in considerazione del loro concorso, con diuturna attività, all'opera di « ortopedia morale », alla quale dobbiamo tutti continuamente tendere nell'ambito delle rispettive responsabilità verso la società.

Per questi motivi auspichiamo la rapida approvazione del disegno di legge da parte del Senato della Repubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'indennità di servizio penitenziario di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505, è estesa agli insegnanti elementari del ruolo speciale carcerario in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena.

L'indennità di cui al precedente comma è fissata ai sensi delle disposizioni vigenti, nella misura stabilita per il personale civile di concetto del ruolo di educazione degli stessi istituti di prevenzione e pena.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge dovrà provvedersi con i fondi previsti dal capitolo n. 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### Art. 3.

La presente legge ha effetto con l'anno scolastico 1983-84.